



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

UFFICIO DEL SINDACO

PEC:protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it

PROTOCOLLO N.3256 del 09/06/2023

ORDINANZA N. 30 DEL 09/06/2023

OGGETTO: Misure di prevenzione degli incendi e della diffusione di artropodi e di insetti vettori nel centro abitato.

IL SINDACO

VISTA la necessità di intervenire in via precauzionale a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo e ad animali domestici ed affezione attraverso la puntura di zanzare e porre in essere misure per la prevenzione degli incendi;

CONSIDERATO anche che con l'approssimarsi della stagione estiva il territorio comunale è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, a causa della presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/selvicolturali e altri rifiuti infiammabili;

PER TALE MOTIVO è stata inizialmente emessa l'ordinanza sindacale n. 24 del 15/05/2023 relativa alle prescrizioni da rispettare per l'esecuzione di sfalcio, pulitura e taglio erba, manutenzione e pulizia terreni incolti ed aree non edificate del

centro abitato del Comune di Aritzo con termine il 1° giugno 2023.

CONSIDERATO altresì che la mancata pulizia delle aree sopracitate potrebbe favorire la proliferazione e la diffusione di insetti e parassiti vettori di talune malattie, tra le quali la febbre bottonosa del Mediterraneo, la malattia di Lyme e l'encefalite da zecche;

PRESO ATTO inoltre che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

TENUTO CONTO del notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre nei confronti dell'uomo e degli animali;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori anche di piccole dimensioni;

RITENUTO di dover adottare misure atte a contrastare l'insorgenza e la diffusione degli incendi nel centro abitato e a salvaguardare la salute pubblica dal rischio di diffusione di malattie determinate dalla proliferazione di insetti vettori;

VISTA la legge n° 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

RICHIAMATE le "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025", approvate con deliberazione di aggiornamento della G.R. n° 17/53 del 4 maggio 2023;

DATO ATTO che dal 1° giugno 2023 al 31 ottobre 2023, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" (Art. 3 Allegato D.G.R. n. 17/53 del 04.05.2023);

VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21.11.2000, n. 353;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

VISTI gli artt. 13 e 32 della Legge n° 833 del 23/12/1978;

VISTA la legge regionale n° 8 del 27 aprile 2016;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI gli artt. 50, comma 5° e 54, comma 4°, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.);

O R D I N A

1. DI RICHIAMARE le premesse, che debbono quindi intendersi ivi integralmente trascritte, quali parti integranti del presente dispositivo e tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023 "Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025", aggiornamento 2023, che si intendono qui integralmente richiamate.

2. CHE viene prorogato sino al 15 giugno 2023 il termine ultimo per i proprietari ed i conduttori dei

terreni incolti e/o inedificati, dei cortili e dei giardini situati nelle zone urbane, di ripulirli da foglie secche, rovi, arbusti, sterpaglie, materiale secco e rifiuti di qualsiasi genere ed altri rifiuti infiammabili, compresi quelli vetrosi, nonché ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione, al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali;

3. SINO al 31 ottobre 2023 è vietato:

- accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;

- utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;

- utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;

d) smaltire braci;

- gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

- fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

- il pascolo, il transito, la sosta ed il ricovero di bestiame nelle aree urbane e periurbane;

- abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensioni, negli spazi aperti, compresi terrazze e balconi e lastrici solari, dove possa verificarsi anche occasionalmente la raccolta delle acque piovane o stagnanti, al fine di evitare il formarsi di focolai di infestazione;

4. Sino al 31 ottobre 2023, tutti i soggetti pubblici e privati devono:

- procedere al controllo, alla pulizia e alla chiusura ermetica, con teli impermeabili o con coperchi, di tutti i contenitori lasciati all'aperto, in modo da evitare qualsiasi raccolta d'acqua al loro interno;

- svuotare, lavare e/o capovolgere, se non utilizzati, i contenitori di uso comune, quali sottovasi, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori e simili, evitando di immettere le acque nei tombini;

- prosciugare completamente le piscine non in esercizio e provvedere celermente a svuotare le acque meteoriche che eventualmente si depositano sui teli sistemati a copertura delle stesse;

- mantenere in perfetta efficienza le grondaie e i tombini presenti nei giardini, cortili e spazi aperti, le vasche di cemento, i bidoni e i fusti per irrigazione degli orti, per evitare eventuali ristagni d'acqua.

5. I proprietari di animali di affezione (cani, gatti ecc.) sono tenuti ad effettuare, oltre alle ordinarie misure di profilassi veterinaria, un'accurata pulizia dei ricoveri degli animali ed a mantenere l'igiene

dei luoghi di detenzione, anche mediante l'utilizzo di repellenti e antiparassitari.

DISPONE

CHE la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Aritzo e che venga trasmessa ai soggetti interessati.

AVVERTE

CHE salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni, sopra indicate è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative);

CHE le violazioni di cui al punto 2 della presente ordinanza, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs.267/2000, introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003 n. 3, con sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 25,00 euro e non superiore a 500,00 euro.

È ammesso il pagamento in misura ridotta pari a Euro 50,00.

CHE trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, procedendo altresì, ai sensi

dell'art. 650 del Codice Penale, ad informare l'Autorità Giudiziaria competente.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Per quanto non annoverato nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di Prevenzioni Incendi prescritte nella Delibera della Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023.

Si avverte, altresì, che ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna competente ai sensi della Legge 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n° 1199/1971).

Dalla Residenza Municipale, 9 giugno 2023

Il Sindaco
(Paolo Fontana)